



Provincia di **BARLETTA – ANDRIA – TRANI**

Piazza Umberto I –

CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721

Tel. 0883/290111

## **II SEGRETARIO GENERALE**

Alla Dirigente del Settore Finanziario  
Dott.ssa Grazia Cialdella

Ai Dirigenti

Ai Responsabili  
Avv. Giuseppe De Candia  
Dott. Riccardo Zingaro

e, p.c. Alla Sindaca  
Avv. Giovanna Bruno

all'Ass. Giuseppe Tammaccaro

### **DIRETTIVA**

**Oggetto : Norme del Codice di giustizia contabile in materia di predisposizione, presentazione, parificazione, approvazione e deposito dei conti giudiziali alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti. Ricognizione degli agenti contabili ed indirizzi operativi a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 174/2016 .**

La nota di sollecito in materia di anagrafe degli agenti contabili inviata dalla Sezione Giurisdizionale della Puglia della Corte dei Conti al Comune, acquisita al protocollo comunale in data 11/3/2021 al n. 27660, mi fornisce l'occasione per diramare, oltre alla nota prot. 27660 in data odierna, anche un sintetica direttiva che, senza pretesa di essere specialistica ed esaustiva, vuole essere semplicemente una traccia del perimetro contenutistico della ormai non recentissima disciplina introdotta dal Codice di Giustizia Contabile.

L'entrata in vigore del Codice di Giustizia Contabile, approvato con il d.lgs. 26.8.2016, n.174, rende, infatti, per quello che ci interessa, necessaria una lettura sistematica delle norme in materia di agenti contabili e giudizio di conto, nell'ottica della individuazione degli adempimenti organizzativi e procedurali che il Comune è chiamato a porre in essere al fine di rispettare le norme della PARTE III (artt. 137- 150) del nuovo codice, le cui disposizioni si applicano, per

COMUNE DI ANDRIA  
Protocollo Generale della Città' di Andria  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0027750/2021 del 23/03/2021  
Firmatario: BRUNELLA ASFALDO



Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI

Piazza Umberto I –

CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721

Tel. 0883/290111

### **II SEGRETARIO GENERALE**

espressa previsione dell'art. 2, comma 3, dell'allegato 2 al d.lgs. 174/2016, "*ai conti giudiziali da presentare presso l'amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice*" (cioè dal 7.10.2016).

Giacchè la nota di richiesta della Corte dei Conti evidenzia una pregressa azione non appropriata del Comune, circostanza sino ad ora alla scrivente non nota, ritengo utile chiedere alle SS.LL. di effettuare una puntuale ricognizione degli agenti contabili comunali, ai fini di elaborare l'**anagrafe degli agenti contabili interni ed esterni** che abbiano svolto attività o la svolgano a tutt'oggi, indicando per ciascun agente il provvedimento di legittimazione della gestione (atto di nomina), con indicazione della sede di servizio, categoria e posizione nella dotazione organica.

Sul punto si richiama l'art. 138 del codice che disciplina l'anagrafe degli agenti contabili tenuti alla resa del conto, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni.

Al fine di facilitare l'istruttoria e l'azione degli uffici, si ritiene opportuno ricordare che ai sensi del comma 2 dell'art. 93 del TUEL "*Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione*"; gli artt. 226 (tesoriere) e 233 (agenti contabili) prescrivono che tali soggetti "*entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, rendono il conto della propria gestione di cassa all'Ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto*".

Sono, pertanto, tenuti alla resa del conto i seguenti soggetti:

1. tesoriere comunale;
2. agenti contabili (econo~~m~~o, concessionario della riscossione )
3. concessionari di beni mobili.

Costoro costituiscono i contabili *di diritto* – ovvero soggetti che hanno l'obbligo strumentale della custodia e della corretta gestione dei valori loro assegnati- per ufficio (ad es. econo~~m~~o) o per contratto (es. tesoriere comunale).



Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI

Piazza Umberto I –

CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721

Tel. 0883/290111

### **II SEGRETARIO GENERALE**

Esistono, però, anche agenti contabili *di fatto*, ovvero soggetti che si ingeriscono nel maneggio di valori e svolgono la funzione di contabili senza essere formalmente incaricati di detta attività, anch'essi tenuti all'obbligo di presentare il conto giudiziale ( ad es. il consulente finanziario di un ente pubblico su indicazione del quale vengono impiegate risorse pubbliche per un investimento poi rivelatosi dannoso, ovvero l'incaricato con contratto di collaborazione esterna di un comune per l'organizzazione di spettacoli, che riscuote il costo dei biglietti).

In sintesi, sono agenti contabili tutti coloro che hanno il maneggio e la disponibilità materiale ed effettiva di denaro o di altri valori di proprietà di una pubblica amministrazione o di privati, di cui comunque l'amministrazione abbia la disponibilità con l'obbligo di dar conto ai terzi proprietari. Realizza tale situazione anche l'effettuazione di spese attraverso l'utilizzo di carta di credito intestata all'ente pubblico; mentre non costituiscono agenti contabili c.d. "a materia" coloro che hanno in consegna mobili di ufficio ed altri oggetti ornamentali per solo debito di vigilanza (art. 32, comma 2, r.d. 827 del 1924), rientrando in tale categoria solo i magazzinieri (qualora esistenti nell'organizzazione) perché consegnatari di oggetti e beni pubblici.

Appare opportuno precisare, ancora, che proprio la materialità della disponibilità di beni esclude dalla categoria degli agenti contabili gli ordinatori secondari di spesa, che hanno solo una disponibilità formale di fondi tramite ordinativi, anche se essi possono acquisire tale qualità ove prelevino con buoni delle somme di denaro per farne un uso diretto.

Le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti, nella pronuncia 4.8.2014, n.30, hanno precisato che, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, *"nell'ambito delle autonomie locali gli agenti contabili sono figure sempre tipizzate, che devono essere formalmente e direttamente investite della relativa funzione o dalla legge o dalle disposizioni regolamentari interne di ciascuna amministrazione"*.

In tale recente arresto il massimo organo della giustizia contabile ha, altresì, chiarito *"la netta distinzione rilevabile dal dato normativo tra l'obbligo di rendere il conto giudiziale previsto dall'art. 610 del r.d. 827 del 1924 e l'obbligo di rendicontazione amministrativa (obbligo di rendere il conto nei confronti della propria amministrazione) da parte dei funzionari delegati a pagare spese sopra aperture di credito ai sensi dell'art. 60 della legge di contabilità generale dello Stato n. 2440/1923"*, sottolineando che *"pur quando questi rendiconti amministrativi siano assoggettati al controllo della Corte dei Conti, da parte, ora, delle Sezioni regionali di controllo, non possono*



Provincia di **BARLETTA – ANDRIA – TRANI**  
Piazza Umberto I –

CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721

Tel. 0883/290111

### ***II SEGRETARIO GENERALE***

*essere anche oggetto di un giudizio di conto, dovendo ritenersi che i conti resi all'interno della propria amministrazione, quali subconti amministrativi, non possano essere autonomamente oggetto di un giudizio di conto, in quanto rifluenti (e ad esso allegati) nel rendiconto consuntivo annuale, già assoggettato al controllo della Corte”.*

I Dirigenti tutti sono invitati ad operare , in fase di ricognizione e per necessaria conformazione dell'azione futura , secondo la presente direttiva , avendo cura di raccordarsi con il Dirigente del Settore Finanziario cui resta demandata , per competenza diretta e primaria , l'attività di impulso, verifica e coordinamento degli atti adottati e delle attività conformative poste in essere .

Spetterà a detto Dirigente, in particolare, operare e proporre regole organizzative uniformi e certe per la predisposizione, presentazione, approvazione e parificazione dei conti e per il loro successivo deposito presso la Corte dei Conti così come spetterà a detto Dirigente disporre perché siano, nei termini prescritti dalle norme, raccolti atti e dati e trasmessi alla Corte.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Brunella Asfaldo  
*(file firmato digitalmente)*



*Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI*  
Piazza Umberto I –

CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721

Tel. 0883/290111

***II SEGRETARIO GENERALE***